

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CARDUCCI"

SAN CATALDO

1

Viale Indipendenza, 24 - 93017 SAN CATALDO (CL)
Tel. 0934/586261 fax 0934/516665
e-mail cimm029001@istruzione.it pec cimm029001@pec.istruzione.it





Circ. n. 344 Data 28.03.2022

> Ai Genitori Ai Docenti Al personale ATA Staff dirigenza DSGA Sito Istituto

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico a modifica del D.L. 172/2022 – **Applicazione ed effetti attuativi del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022.**

Con la presente si riassumono gli effetti del nuovo D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, a modifica dei precedenti provvedimenti normativi in materia di prevenzione da infezione COVID-19 in ambito scolastico, riguardo "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Per gli approfondimenti della nuova norma, in vigore dal 25 marzo 2022, si rinvia al D.L. 24/2022 che si allega alla presente.

La parte del D.L. che riguarda specificatamente la gestione dei casi in oggetto, sono gli artt. 8 "Obblighi vaccinali" e 9 "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", i cui effetti, in maniera semplificata, sono i seguenti:

- 1) dall'1° aprile è' consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- 2) per le attività sportive non è obbligatorio l'uso delle mascherine;
- 3) è disposta la didattica Digitale Integrata (c.d. DAD) di casi positivi solo per gli alunni i cui genitori abbiamo fatto espressa richiesta di DDI e purchè "accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata". In sintesi, sarà possibile concedere la DDI per gli alunni risultati positivi, se richiesta dalla famiglia, e solo se il medico o il pediatra di L.S. attesta e certifica

le condizioni di salute dell'alunno e che la DDI sia compatibile con lo stato di salute dello stesso. Ovvero, se l'alunno sta male non può essere costretto alla presenza in DDI. In caso di positività, la riammissione è consentita con la dimostrazione di avere effettuato un test antigenico o molecolare negativo.

- 4) Si conferma l'obbligo dell'isolamento dell'alunno risultato positivo che resterà in isolamento su disposizione dell'autorità sanitaria o del soggetto con sintomi febbrili (temperatura superiore a 37,5°C) riconducibili all'infezione COVID-19. Fermo restando l'obbligo dell'isolamento, anche in questo la concessione di autorizzazione alla DDI è ricondotta alle condizioni di cui al punto 3):
- 5) Fino al termine dell'anno scolastico continuano ad essere applicate le misure di sicurezza riguardo l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed il mantenimento della distanza di sicurezza, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- 6) In caso di presenza di almeno 4 alunni positivi, la didattica si svolgerà comunque in presenza ma con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo;
- 7) Nei casi di alunni a contatto con soggetti positivi è disposta la sola auto sorveglianza e non può essere concessa autorizzazione a seguire le lezioni a distanza;
- 8) Non saranno più disposte verifiche del Green Pass agli alunni per l'accesso a scuola in quanto questi potranno liberamente seguire le lezioni in presenza, salvo che non siano oggetti di disposizioni di isolamento da parte dell'autorità sanitaria.
- 9) Nei locali della scuola, fino al 30 aprile 2022, l'accesso degli adulti e dei lavoratori è consentito con il possesso del Green pass base (anche il solo tampone negativo è sufficiente).

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)